Proposta N. 24 Prot. **Data 27/05/2015**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 79 del Reg. Data 01/07/2015	**OGGETTO:**	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	-	SI
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 23 TOTALE ASSENTI N.7

Assume la Presidenza il Cons.re Anziano Raneri Pasquale
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

1) Caldarella Gioacchina
2) Longo Alessandro
3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 23

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO* **"**

Vista la richiamata sentenza N. 270/14 del Giudice di Pace di Alcamo, che ha così disposto:
accoglie l'opposizione proposta dal Lucia Romano e per l'effetto annulla il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 6487 del 24.05.2014, elavato dal corpo di Polizia Municipale di Alcamo.
Condanna l'amministrazione opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 157,00, di cui € 120,00 per compensi professionali ed € 37,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese forfetarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Visto l'art. 282 C.P.C.;

Visto l'art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità, giusta allegata nota prot. N 5917/P.M. del 21/3/2015 del Corpo di P.M., sussistendone il necessario presupposto (cfr. Consiglio di Stato N. 2654/2014) della notifica della sentenza esecutiva *de qua* all'Ente, avvenuta il 23/2/2015 presso la propria sede, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore;

Vista l'allegata relazione del Segretario Generale del 20/05/2015, resa ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'allegato messaggio di posta elettronica inviato in data 21/05/2015 al Segretario Generale;

Considerato che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio può essere determinato, (non necessitando nella specie spese accessorie di registrazione della sentenza - cfr. Risoluzione N. 408/E - Agenzia delle Entrate 30/10/2008; Risoluzione N. 97/E - Agenzia delle Entrate 10/11/2014), in Euro **212,09,** così composto: Euro **120,00** per competenze ; **Euro 18,00** per

rimborso spese forfetario del 15%; **Euro 5,52** per C.P.A.; **Euro 31,57** per IVA (al 22%); **Euro 37,00** per esborsi, da elevare forfettariamente in **Euro 300,00**, anche per fare fronte al pagamento di eventuali sopravvenienze non preventivabili in questa sede, fermo restando l'obbligo di rendicontare a consuntivo ogni spesa effettivamente sostenuta;

Richiamato l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze esecutive le fattispecie la cui legittimità per la riconduzione al sistema del bilancio è da riconoscere obbligatoriamente;

Ritenuto, quindi, che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato dal co. 1 lett. a) dell'art. 194 D. Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Considerato che il debito in parola può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio in corso**;**

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.E.LL:

Visto il parere reso dalla _____commissione Consiliare reso in data_____

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr_____del_____

Con Voti_____ **favorevol**i espressi per alzata e seduta

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 270/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 694/14, incoata dalla sig.ra Romano Lucia contro il Comune di Alcamo;
2. **Di dare atto** che il debito relativo alla sopra richiamata sentenza, per un totale di **€ 300,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2015;
3. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Cons.re Calvaruso
Afferma che in questo caso l'Avvocato ha rappresentato bene la situazione dei luoghi aiutata dal verbale dei Vigili Urbani. Non si riesce però a capire come mai un Giudice di Pace con una rappresentazione chiara dei luoghi con due STOP ben visibili, dia una sentenza contraria al Comune di Alcamo. Chiede comunque l'invio alla Procura della Corte dei Conti per individuare la sussistenza di eventuali danni patrimoniali a carico delle finanze dell'ente ed eventuali

responsabilità nel caso in cui il riconoscimento sia avvenuto al di fuori delle ipotesi previsti dalla legge.

Escono dall'aula i Cons.ri: Fundarò, Sciacca e Castrogiovanni Presenti n. 20
Il Cons.re Dara F. sostituisce quale scrutatore il Cons.re Sciacca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto:RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 66 del 22/06/2015;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 04/06/2015;
Con n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.20
Assenti n. 8 (Castrogiovanni, D'Angelo, Dara S., Fundarò, Pirrone, Sciacca,Vario e Vesco).
Votanti n. 20
Voto contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Caldarella G., Raneri e Milito S. (59) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1. **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza civile esecutiva n. 270/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 694/14, incoata dalla sig.ra Romano Lucia contro il Comune di Alcamo;
2. **Di dare atto** che il debito relativo alla sopra richiamata sentenza, per un totale di **€ 300,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio 2015;
3. **Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Raneri Pasquale

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr . Cristofaro Ricupati

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune .alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Segr. Generale
Prot. Int. n. ... del
Prot. gen. n. 284 del 05.06.2015

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO - 5 GIU. 2015
Prot. n. 25599 del
Assegnata al Settore
- 5 GIU. 2015 Il Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO
- 5 GIU 2015
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°25

del 04 giugno 2015

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 04/06/15 alla proposta di deliberazione n. 24 del 27/05/15 trasmessaci con nota n. 11214 del 28/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°270/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Romano Lucia c/Comune di Alcamo - N.R.G. 694/2014*

Il giorno 04 giugno 2015, alle ore 16,00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d , il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese e il Dott. Viola Graziano.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 11214 del 28/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 11214;
- Vista la Sentenza n°694/2014 allegata;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 300,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.03.01.08 del bilancio d'esercizio in corso;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal V. Dirigente del Corpo di P.M.;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 17,10, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 04/06/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag. Stefano Varvero

Il componente
Dott. Antonio Mallese

Il componente
Dott. Viola Graziano

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 66 del 22/06/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Note Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 187/2014 – nella causa civile STELLINO VITA c/Comune di Alcamo – N.R.G. 1088712. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – a favore della Sig.ra Romano Lucia giusta sentenza N. 270/2014 del giudice di pace di Alcamo

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,15		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,15		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,15		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16,00	16,30		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,15	17,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 22 del mese di giugno alle ore 16,00, presso la Sala della Presidenza del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Sebastiano Dara.

Svolge le funzioni di Segretario l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola nelle sue funzioni di Segretario Supplente.

Constatato il raggiungimento del numero legale del componente il presidente Vario apre la seduta.

La commissione riprende i lavori interrotti nella seduta precedente così come evidenziato dal verbale N. 65 del 18/06/2015.

La commissione evidenzia che sono pervenuti i verbali del Procedimento civile di che trattasi, così come richiesti dalla commissione nel precedente verbale N. 65 del 18/06/2015.

Alle ore 16.15 entra il componente Stabile Giuseppe.

Dalla lettura del verbale di udienza del 16/09/2013 risulta chiaramente la presenza del convenuto Campo Angelo che alla medesima udienza renderà interrogatorio formale.

La commissione a questo punto ribadendo di condividere le conclusioni del Segretario Generale evidenzia che nella comparsa conclusione non si dava atto dell'espletato interrogatorio, anzi si riteneva di considerare ammessi i fatti dedotti nei capitolati a difesa proprio per l'ingiustificata contumacia del Campo Angelo.

Si segnala quindi la scarsa attenzione non solo nel merito secondo quanto già risultante nel verbale della commissione del 18/06/2015, ma alla stessa attività probatoria processuale.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Tutti

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

Alle ore 16,30 il componente Dara Sebastiano esce.

Dalla lettura degli atti difensivi si evidenzia come il legale Avv. Mistretta, abbia correttamente descritto lo stato dei luoghi e della presenza di ben due segnali stradali.

Meno chiaro è invece il ragionamento adottato dal Giudice di pace, che da un lato chiarisce che i segnali di divieto e obbligo devono essere posti ad ogni intersezione e poi, descrivendo lo stato dei luoghi, non evidenzia quanto dichiarato dall'Avv. Mistretta e cioè che che sui luoghi esistono ben due segnali di stop, facilmente visibili di cui uno posto sul lato Sx e l'altro sul lato Dx.

Non si comprende pertanto il risultato della sentenza.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli : Tutti

Astenuti :

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE POSITIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto

Alle ore 17,15 il Presidente Vario chiude i lavori.

Il Segretario Supplente

Sig. Alessandro Coppola

Il Presidente

Sig.ra Marianna Variò

Isp. Bonghi Salvatore

Da: Isp. Bonghi Salvatore [sbonghi@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: giovedì 21 maggio 2015 9.09
A: 'Segretario Generale'
Cc: 'gfazio@comune.alcamo.tp.it'
Oggetto: R: trasmissione nota prot. 3578/P.M. del 17/2/2015 afferente Sentenza G.d.P. 270/2014. ROMANO LUCIA

Per opportuna conoscenza e per completezza degli atti si comunica che il procedimento afferente il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto indicata è stato avviato da questo Corpo di P.M. giusta nota prot nr. 5917/P.M. del 21/03/2015, inviataLe a mezzo mail in data 24/03/2015, che per ogni evenienza si inoltra completa di ogni atto a corredo.

Cordialmente.

d'Ordine del V.Comandante Corpo di P.M.

Isp. di P.M. – dott. Salvatore Bonghi

Da: Segretario Generale [mailto:segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: mercoledì 20 maggio 2015 12.06
A: 'Isp. Bonghi Salvatore'
Cc: consiglio@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: R: trasmissione nota prot. 3578/P.M. del 17/2/2015 afferente Sentenza G.d.P. 270/2014. ROMANO LUCIA

Si invia in allegato la relazione conclusiva.
L'ufficio di presidenza è onerato di consegnare la presente al presidente della 2^ comm.
Il Segretario Generale
-RICUPATI-

Da: Isp. Bonghi Salvatore [mailto:sbonghi@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: mercoledì 18 febbraio 2015 15.09
A: ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it; avvmistretta@gmail.com
Cc: sindaco@comune.alcamo.tp.it; 'Segretario Generale'; sluppino@comunealcamo.tp.it; gfazio@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: trasmissione nota prot. 3578/P.M. del 17/2/2015 afferente Sentenza G.d.P. 270/2014. ROMANO LUCIA

Alle SS.LL.,
si invia in allegato nota in oggetto indicata, corredata di sentenza ivi richiamata.

D'Ordine del V.Comandante
Isp. dott. Salvatore Bonghi

NOD32 6248 (20110628) Information

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 5941 /P.M. Alcamo, li 24-03-15

Email: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it
AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Email: sindaco@comune.alcamo.tp.it E P.C.
AL SIGNOR SINDACO
SEDE

Email: consiglio@comune.alcamo.tp.it
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Email: shappino@comune.alcamo.tp.it
AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
SEDE

Oggetto: Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 1 (introdotto giusta Delibera C.C. n. 106 del 29/08/2013) del vigente Regolamento di Contabilità per AVVIO DEL PROCEDIMENTO relativo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per spese processuali per come giudizialmente liquidate in favore del ricorrente, ROMANO Lucia , nata a Palermo il 28/5/1978, giusta sentenza N. 270/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 1/12/2014, riguardante opposizione a verbale N. 6487 – Reg. 1349/2014 del 24/5/2014, per violazione dell'art. 80, commi 5 e 10, del Codice della Strada.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 55 bis, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale si comunica per l'avvio del procedimento di cui in oggetto, che con la Sentenza munita di formula esecutiva N. 270/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, acquisita agli atti con Prot. Gen. N. 8324 del 24/2/2015, a seguito di notifica effettuata in data 23/2/2015, all'Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il *Palazzo di Città sito in Alcamo nella Piazza Ciullo* (indi, sussiste il necessario presupposto per l'avvio del procedimento *de quo* - cfr. ex plurimis, Sentenza Consiglio di Stato, N. 2654/2014), a mezzo Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avv. Lidia De Blasi, procuratore dell'opponente, sig.ra Romano Lucia, questo Ente è stato condannato, secondo il dispositivo della richiamata sentenza, al pagamento in favore di quest'ultimo:

- delle pese di lite, liquidate dal giudice in complessivi euro **157,00**, di cui euro **120,00** per compensi professionali ed euro **37,00** per esborsi, oltre maggiorazione per spese forfetarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

Premesso ciò, si svolge un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla sentenza *de qua*:

- con Verbale al Codice della Strada N N. **6487 – Reg. 1349/2014** del 24/5/2014, personale di P.M. accertava a carico della sig.ra Romano Lucia, come sopra identificata, quale conducente dell'autovettura targata DD754SE, di proprietà del sig. Pugliesi Roberto Benedetto, la violazione dell'art. 145, commi 1 e 10, Codice della Strada, in quanto "*...nell'immettersi nell'intersezione con la via Barone San Giuseppe, proveniente dalla via Comm. Navarra, in presenza del segnale di Stop, ometteva di arrestarsi, causando un sinistro stradale, in pari data e in pari luogo...*";
- l'anzidetto verbale è stato elevato da personale di P.M., intervenuto, in data 24/05/2014, nei pressi dell'intersezione della via Comm. Navarra con la via Barone San Giuseppe, all'esito dei rilievi dallo stesso effettuati relativi ad un incidente stradale, ivi occorso, in pari data, alle ore 09:45 circa, tra il veicolo condotto dalla sig.ra Romano Lucia e il veicolo antagonista, Citroen C3, condotto dala sig.ra Poma Moira;
- senonchè, avverso il verbale di che trattasi insorgeva la sig.ra Romano Lucia, a magistero dell'avv. Lidia De Blasi, giusta ricorso N. 649/14 R.G. proposto innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, sostenendo, tra l'altro, che "*...la mancata osservanza del segnale di stop all'incrocio stradale della via Commendatore Navarra con la via Barone S. Giuseppe è stata determinata dalla scarsa visibilità della segnaletica verticale e dalla grave totale cancellazione della segnaletica orizzontale dell'incrocio...*";
- questo Comando, alla luce di quanto in fatto opposto col richiamato ricorso, invitava gli Agenti verbalizzanti a contro-dedurre nel merito, e questi, con propria nota scritta, rilevavano che "*... il segnale di Stop posto regolarmente sul lato sinistro della via Commendatore Navarra, per quanto possa essere sbiadito di colore, come asserisce la Sig.ra Romano Lucia, non è di forma rotonda [...] ma codesto segnale di Stop è di forma ottagonale, unico nella sua categoria, e quindi anche se leggermente sbiadito nel colore, deve essere obbligatoriamente riconosciuto come segnale di Stop. In riferimento poi alla mancanza della segnaletica orizzontale [...] si fa presente che l'esistenza della segnaletica verticale, in questo preciso caso di Stop, ai sensi dell'art. 38 comma secondo del Codice della Strada, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali, avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista, per la scarsa o mancanza di visibilità di quelli orizzontale...*";
- ebbene, l'opposto Comune ritualmente costituitosi a magistero dell'Avvocatura contestava, con propria comparsa di costituzione e risposta, i motivi addotti dall'opponente, ed in particolare assumeva (cfr. pagg. 3-4) che "*...per come riportato anche dalle deduzioni fornite dagli agenti accertatori, il segnale di che trattasi ha, comunque, forma ottogonale, e nel codice della strada nessun altro segnale ha tale forma, per cui difficilmente lo si può scambiare per segnale recante altre prescrizioni. Ed ancora, in merito all'eccepita mancanza di segnaletica orizzontale si rappresenta, per come rilevato dagli agenti accertatori nelle surrichiamate deduzioni, che l'esistenza della segnaletica verticale nel caso dello "STOP" "ai sensi dell'art. 38 comma 2° c.d.s., la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali, avrebbe comunque tolto ogni dubbio*

circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista per la scarsa o mancanza visibilità di quelli orizzontali";

- ciò nonostante, l'adito Giudice di Pace, con la richiamata sentenza N. 270/14 dell'1/12/2014, ha così disposto:

  accoglie l'opposizione proposta dal Lucia Romano e per l'effetto annulla il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 6487 del 24.05.2014, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo.

  Condanna l'amministrazione opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 157,00, di cui € 120,00 per compensi professionali ed € 37,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese forfetarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

- in merito ai motivi della sentenza che occupa, questo Comando ha, con propria allegata nota prot. n. 3578 del 17/2/2015, comunicato dell'Avvocatura: " ... nel contempo, si deduce che da un primo esame delle motivazione della sentenza richiamata, emerge che il ricorso sarebbe stato accolto per l'assorbente motivo che "*...la presenza di un segnale verticale di "STOP"* [e per il quale è stato elevato l'impugnato verbale n. 6487/2014 per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, del C.d.S.] *in corrispondenza dell'intersezione, la cui leggibilità, avvistamento e comprensione del precetto imposto, attesa la vetustà e le condizioni fatiscenti in cui il segnale stesso versava, si rivelano irrimediabilmente compromessi per gli utenti che si approssimavano al crocevia (cfr. vitr. Fot. 4 e 5 fascicolo di parte attrice – fot. 6 del rilievo fotografico della Polizia Municipale)...*" e, dunque, un tale accertamento giudiziale appare di difficile ribaltamento in un eventuale giudizio di appello, anche perché sul punto nessuna specifica attività istruttoria sembra sia stata espletata in primo grado, atta a poterlo confutare ex post. Ad ogni buon conto, ci si rimette a codesta Avvocatura in ordine a qualsivoglia autonoma valutazione sia in fatto sia in diritto sull'opportunità di proporre appello, anche considerando l'esiguità (€ 120,00) della condanna alle spese comminata con la sentenza che occupa...".

Tutto quanto sopra esposto e rappresentato, si ritiene necessario procedere al riconoscimento delle spese siccome liquidate dal Giudice di Pace di Alcamo, con la più volte richiamata sentenza N. 270/14 in favore della sig.ra Romano Lucia, giusta richiamata statuizione condannatoria contenuta in dispositivo di detta sentenza, onde così evitare che essa quale titolo esecutivo sia portato ad ulteriore conseguenze, con ogni altro aggravio di spese per l'Ente in caso di procedura esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. N.669/1996, convertito con Legge N. 30/1997 e s.m.i., il procedimento deve concludersi con l'adozione da parte dell'Organo consiliare della relativa delibera, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva di che trattasi (cfr. da ultimo, Corte dei Conti Sezione Controllo Per La Regione Siciliana, Deliberazione n. 80/2015/PAR) ovvero entro e non oltre il 23 GIUGNO 2015.

Si allegano:

a) Copia sentenza del Giudice di Pace di Alcamo N. 270/14 munita di formula esecutiva, notificata il 23/02/2015 al Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
b) Copia verbale di accertamento di violazione al C.d.S. (art. 145) nr. 6487- Reg. 1349 del 24/5/2014, contestato personalmente alla sig.ra Romano Lucia;

c) Copia ricorso N. 694/14 R.G. avverso verbale di cui al punto precedente;

d) Copia memoria di costituzione e risposta del Comune di Alcamo, a magistero dell'Avvocatura comunale;

e) Copia relazione di servizio a firma degli Agenti accertatori, Adamo Salvatore e Calandrino Emanala;

f) Copia rapporto d' Incidente prot. int. 65/14;

g) Copia rilievo fotografico del 24/05/2014 Rapp. Infort. n° 66/14;

h) Copia nota prot. n. 3578/P.M. del 17/2/2015 del Comando di P.M.;

i) Copia proposta Deliberativa per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio de quo.

IL V.COMANDANTE
(Dott. Giuseppe Facio)

N. 694/14 R.G.
N. 270/14 SENT.
N. 1450/14 CRON.

CITTA DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO 24 FEB. 2015
Prot. n. 8324
Assegnata al Settore
24 FEB. 2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALCAMO POSTA IN ARRIVO PROT. N. 476
COMUNE DI ALCAMO 24 FEB 2015 SEGRETERIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, dott. Paolo Tesoriere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale – Affari Contenziosi Civili – dell'anno 2014, avente per oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 6487 del 24.05.2014, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 23.06.2014

DA

Lucia ROMANO, nata a Palermo il 28.05.1978 e residente al Alcamo nella C.da Calatubo al n. 2578, C.F. RMNLCU78E68G273E, ivi elettivamente domiciliata nella Via A. Diaz al n. 78, presso lo studio dell'avv. Lidia De Blasi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in opposizione;

-OPPONENTE-

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-AMMINISTRAZIONE OPPOSTA-

all'udienza dell'01.12.2014 le parti discutono la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando;
visto l'art. 7, comma 10, d.lgs. 01.09.2011, n. 150;
accoglie l'opposizione proposta da Lucia ROMANO e per l'effetto annulla il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. n. 6487 del 24.05.2014, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo. Condanna l'amministrazione opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 157,00, di cui € 120,00 per compensi professionali ed € 37,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria sotto la data del 23 giugno 2014, Lucia Romano, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto opposizione avverso il verbale n. 6487 del 24.05.2014, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, con il quale veniva immediatamente contesta, quale

conducente dell'autovettura MERCEDES A, targata DD758SE, la violazione del disposto di cui all'art. 145, commi 5 e 10, C.d.S., perché *"nell'immettersi nell'intersezione con la Via Barone S. Giuseppe, proveniente dalla Via Comm. Navarra, in presenza del segnale di STOP, ometteva di arrestarsi, causando un sinistro stradale in pari data e in pari luogo"*.

In conseguenza della contestata violazione veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 162,00, nonché la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del trasgressore.

L'opponente, con il ricorso introduttivo, ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento e del conseguente verbale elevato a suo danno, assumendo la non visibilità del segnale verticale di STOP allocato in corrispondenza dell'intersezione e – dunque - la non percepibilità del relativo precetto, evidenziando:

- le condizioni fatiscenti in cui versava detto segnale;
- la presenza di altra segnaletica allocata pochi metri prima del predetto crocevia che ne occultava l'avvistamento;
- l'assenza della segnaletica orizzontale prevista dal disposto normativo oggetto di contestazione, con specifico riferimento alla striscia di arresto espressamente richiamata dal comma 5.

Chiedeva – pertanto – l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Fissata con decreto ritualmente notificato l'udienza di comparizione delle parti, l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio, depositando – in conformità all'ordine del giudice – copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, con particolare riferimento al rapporto tecnico descrittivo del sinistro, redatto dagli agenti accertatori all'esito dei rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente.

Argomentava in comparsa, ribadendo la legittimità del verbale impugnato, assumendo la presenza di altro segnale di STOP nel tratto stradale in parola che - pur non regolando la precedenza nel crocevia teatro del sinistro – avrebbe imposto una condotta di guida altamente prudenziale, esclusa *per facta concludentia* dai danni provocati dal sinistro.

Con riferimento all'eccepita mancanza di segnaletica orizzontale, pur non contestando la circostanza fattuale dedotta dall'opponente, ha rilevato come ai sensi dell'art. 38, comma 2, C.d.S., le prescrizioni della segnaletica verticale prevalgano su quelle dei segnali orizzontali.

Disposta l'acquisizione in atti della documentazione prodotta dalle parti, concesso termine per note difensive, all'udienza odierna i procuratori hanno discusso la causa che – sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi – viene decisa come da dispositivo in epigrafe.

Va – dapprima – rilevata la tempestività dell'opposizione, essendo stata proposta mediante deposito del ricorso in cancelleria in data 23.06.2014, dunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione della violazione avvenuta il 24.05.2014, conformemente al disposto di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.

Ciò posto, il compendio dei documenti portato all'esame del giudicante ha supportato adeguatamente le censure mosse dall'opponente all'accertamento eseguito dagli agenti della Polizia Municipale, legittimando l'invocata declaratoria di annullamento del verbale di contestazione impugnato.

Ed invero, è noto che l'art. 39, comma 2, C.d.S., in tema di segnaletica verticale, rimanda al regolamento di esecuzione per la definizione delle forme, delle dimensioni, dei colori e dei simboli dei segnali stessi, nonché per le modalità di impiego e di apposizione.

L'art. 79 del richiamato regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con riferimento alla visibilità dei segnali, prescrive che per ciascuno di essi debba essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli, in maniera da consentirne la progressiva percezione, permettendo al guidatore di riconoscerlo come segnale stradale, di identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di attuare il comportamento richiesto.

Nell'individuare – inoltre – le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione in relazione alla diversa tipologia di strade, aggiunge al comma terzo che: *"tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno"*, precisando al successivo comma ottavo che: *"tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento in ogni tipo di visibilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale"*.

In ultimo, con riferimento ai segnali di prescrizione, l'art. 104 del regolamento u.c. recita: *"lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione"*, mentre l'art. 107, in ordine al segnale "FERMARSI E DARE PRECEDENZA" (fig. II.37), precisa - al comma terzo - che detto segnale *"deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale stop prevista nell'articolo 148, comma 8"*, prescrivendo che debba essere installato *"in corrispondenza della soglia dello intersezione o quanto più possibile vicino ad essa"*.

Delineato il quadro normativo di riferimento, mette conto osservare che - nella fattispecie in esame - lo stato dei luoghi teatro del sinistro, segnatamente l'intersezione tra la Via Barone S. Giuseppe e Via Comm. Navarra, nonché la segnaletica verticale di prescrizione ivi allocata, con particolare riferimento al segnale di "STOP", risultano adeguatamente rappresentati – avuto riguardo all'epoca dell'accertamento – dalle ritrazioni fotografiche versate in atti dalla stessa ricorrente, nonché dal rilevo eseguito dagli agenti accertatori ed allegato al rapporto tecnico del sinistro.

L'esame di detta documentazione evidenzia la presenza di un segnale verticale di "STOP" in corrispondenza dell'intersezione, la cui leggibilità, avvistamento e comprensione del precetto imposto, attesa la vetustà e le condizioni fatiscenti in cui il segnale stesso versava, si rivelano irrimediabilmente compromessi per gli utenti che si approssimavano al

È copia [illegible] conforme all'originale
composta di n. 4 facciate che
si rilascia a richiesta Avv. Lidia
De Blasi

Alcamo, li 29 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

Repertorio n. ESENTE
[illegible]
Alcamo, li 29 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO (TP)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME [illegible]

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Per uso esecutivo si rilascia a l'Avv. Lidia De Blasi

Alcamo, li 29 GEN 2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ALCAMO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

SPECIFICA
N. 124 CRON.

Diritto notifica 2-58
Trasc. 2-65
Totale 4-73
[illegible] 0-21
Spese [illegible]
11-94
05/2/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[illegible]

RELATA DI NOTIFICA

AD ISTANZA COME IN ATTI : AVV. LIDIA DE BLASI

IO SOTTOSCRITTO MESSO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO HO NOTIFICATO COPIA DEL PRESENTE ATTO A: COMUNE DI ALCAMO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE. DOMICILIATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ

MEDIANTE CONSEGNA A MANI

Alcamo,

Nella qualità d'impiegato, mi addetto alla ricezione degli Atti giudiziari

Addì, lì

ALCAMO

Messo del Giudice di Pace

CITTÀ DI ALCAMO
8850 Provincia di Trapani
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Verbale n. 1348
Serie A/V 6487
Registro cron. n. ______

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE

DATA E LOCALITÀ

Anno 2011 Giorno 24 Mese MAGGIO Ore 11.30
Via/Piazza PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Località ______ Comune di Alcamo - Provincia di Trapani
Noi sottoscritti Ass.ti ADAMO - CALANDRINO abbiamo accertato che

TRASGRESSORE

Cognome ROMANO Nome LUCIA
Nato a PALERMO in data 28.03.78
Residente a ALCAMO Indirizzo VIALE ITALIA N° 2/4
Pat. cat. B n. TP5060462F Rilasciata il 12.07.99 da M.C.T.C. - TP.

VEICOLO

Tipo di veicolo MERCEDES - A - Targa DD754SE Port. ______ Messa a p.c. ______
Tipo di rimorchio ______ Targa ______ Port. ______ Messa a p.c. ______

PROPRIETARIO CONSOLIDALE

Cognome PIRLISI Nome ROBERTO BENEDETTO
Nato a ERICE in data 24.05.70
Residente a ALCAMO Indirizzo VIALE ITALIA N° 2-4

VIOLAZIONE

ha violato le norme del codice della strada di cui all'art. 145 co. 5 e 10. Quale conducente del veicolo sopra indicato, nell'immettersi nell'intersezione con la via [illegible], proveniente dalla via [illegible], in presenza del segnale di stop ometteva di arrestarsi, causando un sinistro stradale [illegible]. Tale infrazione comporta la decurtazione di punti 6 dalla patente di guida

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara ______

[X] La violazione è stata contestata al trasgressore personalmente.
[ ] Al trasgressore non è stato possibile contestare la commessa violazione perché ______

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di: € 162,00 presso il Comando Polizia Municipale sito in Alcamo, C.so Sant'Anna [illegible] o a mezzo c.c.p. n. 11845915 intestato all'Ufficio Comando Polizia Municipale Alcamo.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o altri soggetti indicati dall'art. 196 C.D.S., possono proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di Trapani da presentare al Comando Polizia Municipale di Alcamo. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la riscossione della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o altri soggetti indicati dall'art. 196 C.D.S. hanno facoltà di proporre ricorso [illegible] al Giudice di Pace di Alcamo [illegible].

SANZIONI ACCESSORIE ______ [ ] SI [X] NO

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

IL TRASGRESSORE [signature]
L'OBBLIGATO IN SOLIDO
I VERBALIZZANTI [signature] MATR. 1 [signature] MATR. 29

(*) Con riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione (L. 98/2013) € 113,40

X NOTIFICA A:
1) Avv. Lidia De Blasi
2) Comune di Alcamo

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL.: 328/8783155 – FAX 0924/23753
EMAIL :deblasilidia@libero.it
PEC: lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

N° 694/14 R.G.

COMUNE DI ALCAMO
25 GIU 2014
SEGRETERIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALCAMO POSTA IN ARRIVO PROT. N. 23023 DEL 25/6/14

CERCLE DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 32273 del 25 GIU. 2014
Assegnata al Settore:
25 GIU. 2014 Il Segretario Generale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL C.D.S.

La sig.ra Romano Lucia nata a Palermo (PA) il 28/05/1978, e residente nella c.da Calatubo n. 2578, Alcamo Marina, (TP), C.F.- RMNLCU78E68G273E, elettivamente domiciliata in Alcamo (TP), via A. Diaz, 78 presso lo studio dell'Avv. Lidia De Blasi (C.F.-DBLLDI73S55A176G), del foro di Trapani, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale difensore indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it e il proprio numero di fax 0924-23753, propone alla S.V.

RICORSO IN OPPOSIZIONE

A norma dell'art. 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo la procedura di cui all'art. 7 D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 6487 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo in data 24/05/2014 e notificato in pari data presso il Comando di Polizia Municipale di Alcamo, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad €. 162,00 per la presunta violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 C.d.S., nonché la decurtazione di sei punti della patente di guida, perché con il veicolo Mercedes- Classe A targa DD754SE " *Quale conducente del veicolo sopra indicato, nell'immettersi nell'intersezione con la via Barone S. Giuseppe, proveniente dalla via Comm. Navarra, in presenza del segnale di Stop, ometteva di arrestarsi, causando il sinistro stradale in pari data e in pari luogo. Tale infrazione comporta la decurtazione di punti 6 della patente di guida.*"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Il verbale n. 6487, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo in data 24/05/2014 e notificato in pari data a mani proprie presso il Comando di Polizia Municipale di Alcamo al conducente del veicolo Mercedes, tg. DD754SE, sig.ra Romano Lucia, è illegittimo perché il segnale verticale di Stop, posto sul lato sinistro della via Commendatore Navarra, che si asserisce non essere stato rispettato, è invisibile (v. foto n. 1) perché sbiadito dal tempo nonché, risulta

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL. 328/8783153 – FAX 0924/23753
EMAIL: deblasilidia@libero.it
PEC: lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

COMUNE DI ALCAMO
25 GIU 2014
SEGRETERIA

sovrapposto e coperto da altro segnale presente sul lato sinistro della sopracitata guida via, che precede il segnale di stop.

Ma vi è di più, la segnaletica orizzontale e la linea trasversale che ai sensi dell'art. 145, comma 5, C.d.S. deve indicare la linea di arresto dei veicoli è del tutto inesistente.

L'art. 145, comma 5, C.d.S, norma di legge contestata alla odierna ricorrente, stabilisce che " *I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.*"

Il caso de quo appare surreale in quanto, alla sig.ra Romano, veniva contestata l'omessa fermata del veicolo alla linea di arresto, linea di arresto non esistente nel luogo di cui è causa, e ciò rende impossibile l'osservanza della prescrizione prevista dal precetto stesso.

Proprio in mancanza della linea di arresto, non può dirsi che il veicolo non si sia fermato sulla striscia di arresto che non c'è.

Il verbale oggi impugnato veniva elevato, a seguito di un incidente verificatosi all'incrocio tra la via Barone S. Giuseppe e la via Commendatore Navarra tra il veicolo condotto dalla ricorrente proveniente dalla via Commendatore Navarra con direzione via Comm. Navarra e il veicolo condotto dalla sig.ra Moira Poma, la quale, percorreva la via Barone S. Giuseppe con Direzione piazza della Repubblica.

Intervenivano sul luogo del sinistro, gli Agenti della Polizia Municipale di Alcamo, i quali, dopo gli accertamenti del caso, notificavano il verbale alla ricorrente presso il Comando di

Polizia Municipale di Alcamo, non consentendo alla stessa di mettere a verbale le proprie dichiarazioni, violando, in tal modo, il proprio diritto di difesa.

La mancata osservanza del segnale di stop all'incrocio stradale della via Commendatore Navarra con la via Barone S. Giuseppe è stata determinata dalla scarsa visibilità della segnaletica verticale e dalla grave totale cancellazione della segnalazione orizzontale dell'incrocio. É, peraltro, da ravvisarsi, sebbene trattasi di considerazione non strettamente connesso con le finalità dell'opposizione de quo, il rapporto concausale alla produzione dell'incidente da parte dell'ente che aveva l'obbligo giuridico di curare la manutenzione della strada.

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL. 328/8783155 – FAX 0924/23753
EMAIL :deblasilidia@libero.it
PEC:lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

Ciò posto, occorre porre l'attenzione sulle ritrazioni fotografiche prodotte, dalle quali si evince che, il segnale di stop è di colore oramai bianco e, inoltre, la scritta "stop" è quasi illeggibile e si nota, altresì, che il segnale de quo risulta coperto da altro segnale stradale che lo precede.

La segnaletica stradale si presenta, agli occhi dell'automobilista, ben poco visibile ed evidentemente confusa, al punto da rendere incomprensibili e poco intuibili, a prima vista, gli obblighi prescritti dal codice della strada, tanto da aver portato in errore l'odierna ricorrente.

Interessante appare una decisione della I° Sezione Giurisdizionale Centrale D'Appello, sentenza n. 251 del 23/07/2002, che ha accolto l'appello proposto da un sottufficiale della Guardia di Finanza avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Sardegna n. 946/2000 , con la quale veniva condannato a pagare all'Erario dei danni arrecati ad un veicolo appartenete alla P.A. a seguito di incidente stradale causato dallo stesso con tale mezzo per l' inosservanza del segnale di stop. Ebbene, la Corte dei Conti, ha assolto l'appellante dalla domanda dell'appellato perché il segnale di stop era invisibile perché coperto dal canneto che invadeva la sede stradale (vedi anche Giudice di Pace di Firenze sentenza n. 1154/ 2014 del 3/03/2014).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è chiara nel ritenere che se la segnaletica stradale non è visibile , le multe non sono valide (Cass. civ. Sez. II n. 5434/2006).

Il Giudice di Pace di Alcamo con la sentenza n. 305 del 2003 accoglieva l'opposizione proposta da un conducente avverso un verbale elevato dalla Polizia Stradale di trapani per eccesso di velocità in quanto il relativo segnale risultava ruotato di 90° e non era visibile.

Il verbale di cui è causa è assolutamente illegittimo, e per l'effetto va annullato , perché la ricorrente veniva multata per non aver osservato l'indicazione espressa da un segnale "fantasma".

L'art. 79 del Regolamento del Codice della Strada stabilisce che, " *Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità*". La legge prevede anche le misure minime di detto spazio di avvistamento, che per i segnali di prescrizione all'interno dei centri abitati è di metri 80.

La percezione del segnale alla distanza minima prevista dalla norma succitata è assolutamente inesistente, in quanto, il segnale risulta oscurato dal retro di altro segnale presente sul lato sinistro della via Commendatore Navarra che precede il segnale di stop.

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA M. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL . 328/8783155 – FAX 0924/23753
EMAIL: deblasilidia@libero.it
PEC: lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

Inoltre la impercettibilità del segnale è data anche dal fatto che il segnale di stop, ha perso, a causa del tempo, il suo colore caratteristico, cioè il rosso, che lo rende riconoscibile e percepibile agli occhi dei conducenti.

La norma prosegue prescrivendo che " *In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato....*" Inoltre, l'art. 79 regolamento del c.d.s., al comma 12, prevede come obbligatorio l'utilizzo di pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (Classe 2), nei casi in cui è esplicitamente previsto e per i seguente segnali: dare precedenza, di fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione.

Va rilevato, altresì, che il segnale di stop "fantasma" è posto in cima ad un gruppo di segnali unitari di direzione, tutti inglobati in uno stesso sostegno; tale circostanza rende ancor meno visibile il segnale di stop di colore quasi bianco rispetto alla percezione degli altri segnali di colore blu intenso .

Lo stesso art. 79 del regolamento del C.d.S., al suo ultimo comma, difatti, prevede, nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, che "*Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti tra loro.*"

Inoltre, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

FA ISTANZA

Di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in considerazione della sua palese illegittimità.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che

PIACCIA ALL'ILL.MO GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

In via preliminare:

- ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 7, comma 6 del DLgs. 1 settembre 2011n. 151, la sospensione dell'esecuzione del verbale di contravvenzione *de quo*, stante il *fumus* relativo alla illegittimità, irragionevolezza ed invalidità della sanzione amministrativa inflitta alla ricorrente.

In via principale:

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL. 328/8783155 – FAX 0924/23753
EMAIL :deblasilidia@libero.it
PEC: lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

- ritenere e dichiarare illegittimo, inammissibile ed infondato l'impugnato verbale, e conseguentemente dichiarare estinta la pretesa sanzionatoria del Corpo di Polizia Municipale di Alcamo, con ogni conseguente statuizione, stante l'inesistenza della striscia di arresto nonché la non visibilità del segnale di stop per le motivazioni sopra espresse.

- ritenere e dichiara accolto il presente ricorso con conseguente annullamento del verbale n. 6487 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo in data 24705/2014 con il quale veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di €. 162,00 e la decurtazione di numero 6 punti della patente di guida.

Stante la palese illegittimità della pretesa sanzionatoria si chiede la condanna della P.A. al pagamento delle spese €. 37,00 C.U. nonché onorari del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis e 14, comma 2 Dpr 115/2002 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 162,00 e pertanto versa il contributo unificato di euro 37,00 .

Si allega:

1) Originale verbale n. 6487 del 24/05/2014.
2) N.5 ritrazioni fotografiche con timbro di data certa.

Alcamo, 23 giugno 2014

(Avv. Lidia De Blasi)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi, 23 GIU 2014
il Direttore Amministrativo
Dr. [illegible]

STUDIO LEGALE
AVV. LIDIA DE BLASI
VIA A. DIAZ N.78- 91011 ALCAMO (TP)
TEL. 328/8783135 – FAX 0924/23753
EMAIL: deblasilidia@libero.it
PEC: lidia.deblasi@avvocatitrapani.legalmail.it

COMUNE DI ALCAMO
25 GIU 2014
SEGRETERIA

PROCURA AD LITEM

La sottoscritta sig.ra ROMANO LUCIA nata a Palermo (Pa) il 28/05/1978 e residente in Alcamo Marina (TP) nella c.da Calatubo n. 2578, n. 50, delega a rappresentarla e difenderla, l'avv. Lidia De Blasi del foro di Trapani, alla quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge ed espressamente il potere di conciliare e transigere, svolgere riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio, nominare sostituti, rinunciare agli atti e rilasciare quietanza promettendo ratifica.

Eleggo domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Lidia De Blasi, sito in Alcamo (TP) via Armando Diaz, 78.

Autorizzo la medesima al trattamento dei miei dati personali conformemente alle norme della D.Lgs. n. 196/2003, e di cui sono stata oralmente informata.

Alcamo, 13/06/2014

Sig.ra Lucia Romano

Vera la firma

Avv. Lidia de Blasi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi 23 GIU 2014

COMUNE DI ALCAMO
25 GIU 2014
SEGRETERIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N° 773/14 Cron.

R.G. n. 694/2014

D E C R E T O

IL GIUDICE DI PACE

letto il ricorso proposto da Lucia ROMANO, avverso il verbale n. 6487, elevato dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo il 24.05.2014;
visti gli artt. 204 *bis* C.d.S., 7 del Decreto legislativo 01.09.2011, n. 150 e 415, comma 2, c.p.c.;

F I S S A

udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno 26 SETTEMBRE 2014 ore 09,00, nei locali di sue ordinarie sedute;

ORDINA

al COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in carica, di depositare -in duplice copia- in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

DISPONE

che all'udienza predetta, sentite le parti, si procederà sull'istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, avanzata dall'opponente;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'Amministrazione opposta.
Alcamo, li 25.06.2014.

Il Giudice di Pace
(Dott. Basile Tommaso)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Copia conforme all'originale
Alcamo, 23 GIU 2014
Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Dell'Aquila

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Copia conforme all'originale
Alcamo, 24 GIU 2014
Il Cancelliere
Maria Giulia Bambina

UFFICIO LEGALE COMUNE DI ALCAMO
Via Sen. F.sco Parrino, n. 51
Tel./fax: 0924.507129

Avv. Giovanna Mistretta
Email gvvmistretta@gmail.com
PEC: *giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it*

Avv. Silvana Maria Calvaruso
Email silvanacalvaruso@virgilio.it
PEC: silvanamaria.calvaruso@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

(proc. n. 694/2014 - G.d.P. avv. E. Granozzi - Ud. 26.09.2014)

Per il COMUNE DI ALCAMO in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente, dall'avvocato Giovanna Mistretta e dall'avv. Silvana Maria Calvaruso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale sita in Alcamo nella via S. F.sco Parrino n. 51. Si indicano codici fiscali e indirizzi di posta elettronica degli avv.ti Giovanna Mistretta (C.F.:MSTGNN43A54D086R) e Silvana Maria Calvaruso (C.F.CLVSVN68P41A176P):

PEC.:giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

PEC.:silvanamaria.calvaruso@avvocatitrapani.legalmail.it), e si indica quale numero per comunicazioni via fax il 0924/507129. **- resistente -**

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino e rappresentarmi e difendere in ogni stato e grado del presente giudizio, sia unitamente che disgiuntamente l'avvocato Giovanna Mistretta, e l'avv. Silvana Maria Calvaruso, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti mobiliari / immobiliari.
Eleggo domicilio presso
.....
.....
.....
Alcamo li.....
Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)
Per autentica
avv. Giovanna Mistretta

CONTRO

La sig.ra Romano Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia De Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alcamo nella via A. Diaz n. 78 **- ricorrente -**

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, in data 23.06.2014 e notificato al convenuto Comune unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza tramite trasmissione via fax in data

25.06.2014, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso il verbale di contestazione n. 6487 elevatole dalla Polizia Municipale di Alcamo in data 24.05.2014 e consegnato a sue mani, con il quale le è stata contestata la violazione dell'art. 145, commi 5 e 10 del C.d.S., in quanto quale conducente della vettura Mercedes Classe A targata DD754SE "*...nell'immettersi nell'intersezione con la via Barone San Giuseppe, proveniente dalla via Commendatore Navarra, in presenza del segnale di stop, ometteva di arrestarsi, causando il sinistro stradale in pari data e in pari luogo.....*" Sostiene l'opponente che il verbale vada annullato in quanto il segnale di Stop non avrebbe potuto essere rispettato perché non visibile in quanto sbiadito e coperto e sovrapposto da altro segnale presente sul lato sinistro della via in questione.

Il ricorso non merita accoglimento alcuno perché infondato in fatto ed in diritto e ciò in forza delle argomentazioni infra esposte.

*****

L'impugnato verbale è legittimo e va confermato. Detto verbale è stato elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo la quale veniva chiamata per intervenire sul luogo di un incidente. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Municipale facendo uso della tecnica oltre che dell'esperienza nella rilevazione degli incidenti stradali per consentirne la ricostruzione ex post (peraltro nel caso di specie chiarissima) potevano, dall'esame dei luoghi e dallo stato di fermo dei veicoli, accertare che la sig.ra Romano Lucia, alla guida della propria vettura, proveniente dalla via Commendatore Navarra,

nell'attraversare l'incrocio con la via Barone San Giuseppe non rispettava il segnale di stop ivi esistente causando l'occorso incidente.

Per quanto concerne le sollevate eccezioni dell'odierna opponente sulla non visibilità del segnale o della sua risibile distanza dall'incrocio, esse sono motivazioni non corrispondenti al vero oltre che pretestuose, in quanto sui luoghi esistono ben due segnali di STOP per chi proviene dalla via Comm. Navarra il quale è di nuovissima fattura posto a circa 30/40 mt dall'incrocio e collocato in alto sul muro perimetrale dell'edificio denominato "Cine-Teatro Euro Cielo d'Alcamo" sulla destra del senso di marcia. Già questo primo segnale di stop avrebbe dovuto fare fermare il veicolo Mercedes e farlo giungere all'altezza del secondo stop, posto sulla sinistra del senso di marcia su palo segnaletico verticale e collocato poco prima dell'incrocio con la via Barone San Giuseppe, ad andatura moderatissima, inefficace a procurare i danni di fatto cagionati alla vettura proveniente dalla via Barone San Giuseppe.

L'entità dell'urto tra i veicoli, lascia desumere agevolmente che non solo non è stata rispettata la generica prudenza richiesta dall'art. 145 comma 1 C.d.S. nell'approssimarsi ad un incrocio, ma neppure quella specifica ed imperativa del fermarsi dinnanzi ad un segnale di Stop per dare la precedenza a qualsiasi altro veicolo interessato da quell'incrocio.

Posto questo dato inconfutabile, e per come riportato anche dalle deduzioni fornite dagli agenti accertatori, il segnale di che trattasi ha, comunque, forma

ottagonale, e nel codice della strada nessun altro segnale ha tale forma, per cui difficilmente lo si può scambiare per segnale recante altre prescrizioni.

Ed ancora, in merito all'eccepita mancanza di segnaletica orizzontale si rappresenta, per come rilevato dagli agenti accertatori nelle surrichiamate deduzioni, che l'esistenza della segnaletica verticale nel caso dello "STOP" "**ai sensi dell'art. 38 comma 2° c.d.s., la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali, avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista per la scarsa o mancanza visibilità di quelli orizzontali**"

Dalla dinamica dell'incidente ricostruita dalla Polizia Municipale si ritiene sussistere la responsabilità della sig.ra Romano Lucia che, nell'accingersi ad affrontare l'incrocio, non osservava il duplice segnale di Stop.

Tutto quanto sopra l'impugnato verbale è pienamente legittimo ed incontestabile la contravvenzione elevata, giocoforza, l'opposizione non merita accoglimento alcuno perché infondata in fatto e in diritto.

Per quanto sopra esposto,

PIACCIA AL SIGNOR GIUDICE DI PACE

Nel merito:

- Ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'odierno ricorso;
- Per l'effetto rigettarlo rideterminando la sanzione;
- Vinte le spese;

Con riserva di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori anche con

riferimento al comportamento processuale di controparte.

Alcamo lì 25 Settembre 2014.

Avv. Silvana Maria Calvaruso Avv. Giovanna Mistretta

PROVINCIA DI TRAPANI

CITTA' DI ALCAMO

Corpo di Polizia Municipale

Reparto Viabilità

Al Sig. Comandante della P.M.

Sede

Oggetto: Ricorso-opposizione avverso verbale n° 6487 del 24/05/2014 per violazione all'art. 145 cc. 5e10, proposto innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, dal trasgressore Romano Lucia nata a Palermo il 28.05.1978.

I sottoscritti Ass. di P.M. Adamo Salvatore e Calandrino Emanuela, in riferimento al ricorso indicato in oggetto, precisano quanto segue: In Merito alla violazione contestata all'art. 145 cc.5e10 del C.d.S. perché la Sig.ra Romano Lucia nata in Palermo il 28.05.1978, nella qualità di conducente del veicolo tipo Mercedes classe A targato DD754SE, nell'immettersi nell'intersezione con la via Barone San Giuseppe, proveniente dalla via Commendatore Navarra, in presenza del segnale di Stop, ometteva di arrestarsi, causando un sinistro stradale in pari data ed in pari luogo;

FANNO PRESENTE

che il segnale di **Stop** posto regolarmente sul lato sinistro della via Commendatore Navarra, per quanto possa essere sbiadito nel colore, come asserisce la Sig.ra Romano Lucia, non è di forma rotonda e di conseguenza può indurre qualsiasi automobilista a non riconoscerlo nel significato tale; ma codesto segnale di Stop è di forma ottagonale, unico nella sua categoria, e quindi anche se leggermente sbiadito nel colore, deve essere obbligatoriamente riconosciuto come segnale di Stop.

==========

In riferimento poi alla mancanza della segnaletica orizzontale posta all'incrocio tra la via Commendatore Navarra e la via Barone San Giuseppe, si fa presente che l'esistenza della segnaletica verticale, in questo preciso caso di Stop; " **ai sensi dell'art. 38 comma secondo del Codice della Strada, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali, avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista, per la scarsa o mancanza visibilità di quelli orizzontali".** Solo ove fosse risultata la mancanza del segnale verticale sarebbe stato possibile dar rilievo alla circostanza in cui il ricorrente fa opposizione.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

I sottoscritti scriventi, una volta giunti sul posto del sinistro stradale, hanno ritenuto procedere ad elevare il processo verbale n°6487 di cui all'art. 145 cc 5e10, in quanto la sig.ra Romano Lucia nata in Palermo il 28.05.1978 quale conducente dell'autovettura tipo Mercedes classe A targata DD754SE, nell'immettersi nell'intersezione con la via Barone San Giuseppe, proveniente dalla via Commendatore Navarra, in presenza del segnale di Stop, ometteva di arrestarsi, causando un sinistro stradale in pari data ed in pari luogo.

Ass.te Adamo Salvatore

Ass.te Calandrino Emanuela

Prot.Inf.: 66/14

Comune di Alcamo
Comando Polizia Municipale

RAPPORTO D'INCIDENTE STRADALE
TEMPO E LUOGO DELL'INCIDENTE

Data 24/05/2014 Ore 09:45 circa

In località (1) Alcamo via Comm. Navarra

all'altezza del numero civico ____ o all'intersezione con via Barone San Giuseppe

NATURA DELL'INCIDENTE

Scontro tra veicoli in marcia X Urto di ____ veicol., in sosta con ____ fermo ☐

Incidente diverso da specificare (2) ____ ☐

VEICOLO "A"

VEICOLI E PERSONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE

(3) Atv marca Citroen mod C3 targa EH256AC
proprietario Concordia Francesca nato a C.mare Del Golfo il 23/02/1961
residente a C.mare Del Golfo in via/piazza Piazzale Rovigo n. 1
conducente Poma Moira nato a Erice il 11/08/1988
residente a C.mare Del Golfo in via/piazza Piazzale Rovigo n. 1
pat. n. TP5179913B cat. B rilz. il 10/10/2006 a M.C.T.C. TP
(4) ____
persone trasportate (5) N. 1 di cui decedute n. // feriti n. 1
Assicurazione R.C. Groupama polizza n. 102283955 scad. 27/05/2014

VEICOLO "B"

VEICOLI E PERSONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE

(3) Atv marca Mercedes mod Classe A targa DD754SE
proprietario Pugliese Roberto Benedetto nato a Erice il 24/05/1970
residente a Alcamo in via/piazza Viale Italia n. 2/4
conducente Romano Lucia nata a Palermo il 28/05/1978
residente a Alcamo in via/piazza Viale Italia n. 2/4
pat. n. TP5060462F cat. B rilz. il 12/07/1999 a M.C.T.C. TP
(4) ____
persone trasportate (5) N. 1 di cui decedute n. // feriti n. 1
Assicurazione R.C. Direct line polizza n. 000000502330378 scad. 19/02/2015

VEICOLO "C"

VEICOLI E PERSONE COINVOLTE NELL'INCIDENTE

(3) ____ marca ____ mod ____ targa ____
proprietario ____ nato a ____ il ____
residente a ____ in via/piazza ____ n. ____
conducente ____ nato a ____ il ____
residente a ____ in via/piazza ____ n. ____
pat. n. ____ cat. ____ rilz. il ____ a ____
(4) ____
persone trasportate (5) N. ____ di cui decedute n. ____ feriti n. ____
Assicurazione R.C. ____ polizza n. ____ scad. ____

(1) La località deve essere indicata in modo preciso e non sommario.
(2) Urto di veicolo in marcia con ostacolo fisso; incendio; ribaltamento; frenata improvvisa del veicolo; fuoriuscita dalla sede stradale; carico veicolo; investimento di pedone, ecc.
(3) Indicare il tipo di veicolo (autov., autocarro, motociclo o altro).
(4) Eventuale altro documento utile specificandone il tipo e gli estremi.
(5) Compreso il conducente.

(barrare la casella corrispondente al caso)

Particolare della strada.	Tipo di strada.	Pavimentazione.
Rettifilo ☐ 1 Curva a visuale libera ☐ 2 Curva senza visuale libera ☐ 3 Dosso ☐ 4 Strettoia ☐ 5 Pendenza pericolosa ☐ 6 Galleria ☐ 7 Intersezione stradale segnalata ☒ 8 Intersezione regolata con semaforo o vigile ☐ 9 Intersez. non regolata e non segn. ☐ 10 Rotatoria ☐ 11 Passaggio a livello ☐ 12	Autostrada carreggiata: a senso unico di marcia ☒ 1 Doppio senso: a due corsie ☐ 2 a 3 corsie con altern. di sorpasso ☐ 3 a 3 corsie senza altern. di sorpasso ☐ 4 a 4 o più corsie ☐ 5 a due carreggiate separate ☐ 6	Asfaltata o bitumata ☒ 1 Lastricata o acciottolata ☐ 2 Sterrata o inghiaiata ☐ 3 In conglomerato cementizio ☐ 4 A fondo naturale ☐ 5 Altro tipo di pavimentazione ☐ 6

Condizioni della strada.	Fondo stradale.	Tempo.
Senza anomalie ☒ 1 Con buche o avvallamenti ☐ 2 In operazione con cantiere regolarmente segnalato ☐ 3 In operazione con cantiere irregolarmente segnalato ☐ 4 Con altre anomalie ☐ 5	Asciutto ☐ 1 Bagnato ☒ 2 Sdrucc. (fango, pietrisco, ecc.) ☐ 3 Ghiacciato ☐ 4 Con neve ☐ 5	Cielo Sereno ☐ 1 Cielo nuvoloso ☒ 2 Nebbia ☐ 3 Pioggia o grandine ☐ 4 Neve ☐ 5 Vento forte ☐ 6

ELENCO E GENERALITÀ DEI MORTI O DEI FERITI NELL'INCIDENTE
CON CENNO ALLA DICHIARAZIONE MEDICA ED EVENTUALE RICOVERO:

N.	COGNOME E NOME	Età	Professione	Indirizzo	Dichiarato guaribile in giorni	Luogo di ricovero
1	Porna Moira	25	C.mare Del Golfo - P.le Rovigo, 1	5 s.c.		
2	Ospedale di Alcamo - ref. n° 2014005244 del 24/05/2014					
3						
4						
5						
6						

TESTIMONI AL FATTO:

N.	COGNOME E NOME	Abitazione
1		
2		

AVARIE RIPORTATE DAI VEICOLI:

Veicolo A: Parte ant. e cofano
D.M. da accertare

Veicolo B: Spigolo ant. sx
D.M. da accertare

Veicolo C:

EVENTUALI DANNI PROVOCATI DAI VEICOLI (ESCLUSI I DANNI ALLE PERSONE):

Veicolo:

DESCRIZIONE DELLE CAUSE O CIRCOSTANZE DELL'INCIDENTE

Dagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito, nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli coinvolti, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi verificato come segue:

"alle ore 09,45 circa del giorno 24/05/2014, la sig.ra Poma Moira, alla guida dell'atv. Citroen C3 tg. EH256AC (veic. "A"), proveniente dalla via Barone di S. Giuseppe, percorreva la stessa, nel senso di marcia Nord-Sud, diretta verso via Comm. Navarra.

La predetta sig.ra Poma Moira, durante la fase di attraversamento dell'area dell'intersezione con la via Comm. Navarra, con la parte semifrontale destra dell'auto di cui era alla guida, era venuta a collisione con il parafango anteriore sinistro dell'atv Mercedes Classe A tg. DD754SE (veic. "B"), condotta dalla sig.ra Romano Lucia che provenientegli dalla destra, cioè dalla via Comm. Navarra (strada gravata da segnale di "STOP"), all'occorrenza si era immessa nell'area di detta intersezione intenzionata ad attraversarla in linea retta.

Sul piano viabile interessante il campo del sinistro, non si erano evidenziate tracce di frenatura eventualmente prodotte dai veicoli coinvolti. Il veicolo "B" veniva spostato dalla posizione di quiete assunta dopo il sinistro, e pertanto, veniva rilevata la posizione statica finale dell'atv Citroen C3, e n°12(dodici) ritrazioni fotografiche.

Sul posto si è provveduto ad eseguire il test alcolemico alla conducente, del Veic. "B", con l'etilometro pretesler in dotazione tipo Alcoblov, che ha dato esito negativo, mentre, alla conducente del Veic. "A", trasportata in Ospedale, si faceva richiesta dell'esame etanolemico, ricevendone esito negativo."

PROVVEDIMENTI
VEICOLO "A" : Nessuno;
VEICOLO "B" : Art. 145 cc. 5 e 10 C.d. S.

IL PERSONALE OPERANTE

Ass.te Adamo S. Adamo S.

Ass.te Calandrino E. _____

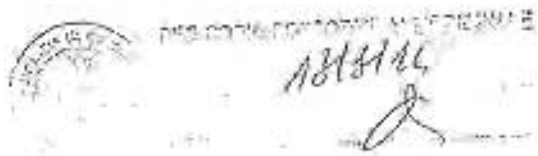

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Corpo di Polizia Urbana

IV REPARTO

U.O. INFORTUNISTICA

RILIEVO FOTOGRAFICO

del 24/05/2014 Rapp. Infort. n° 66/14

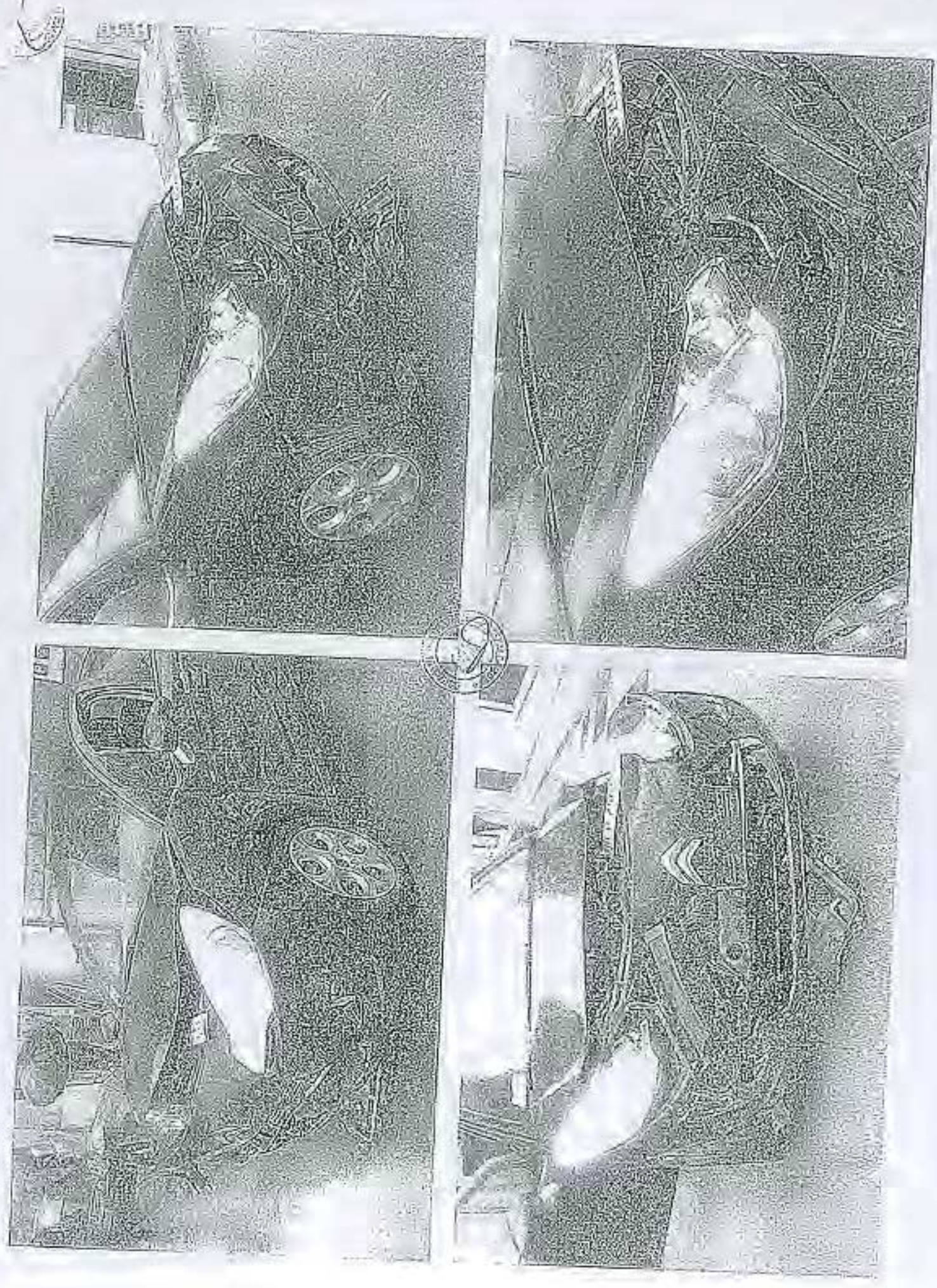

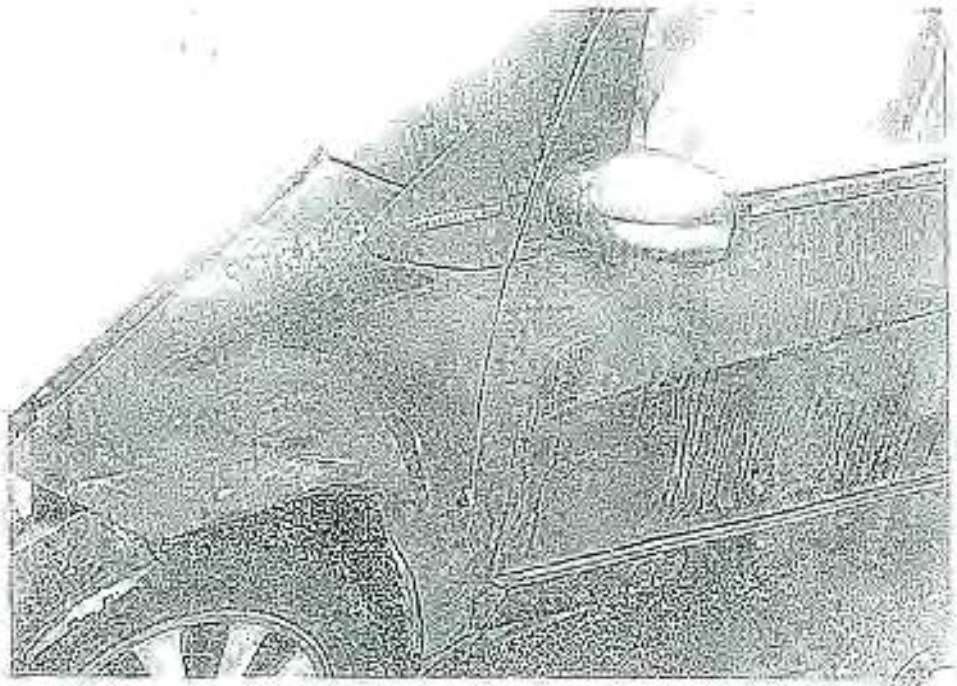

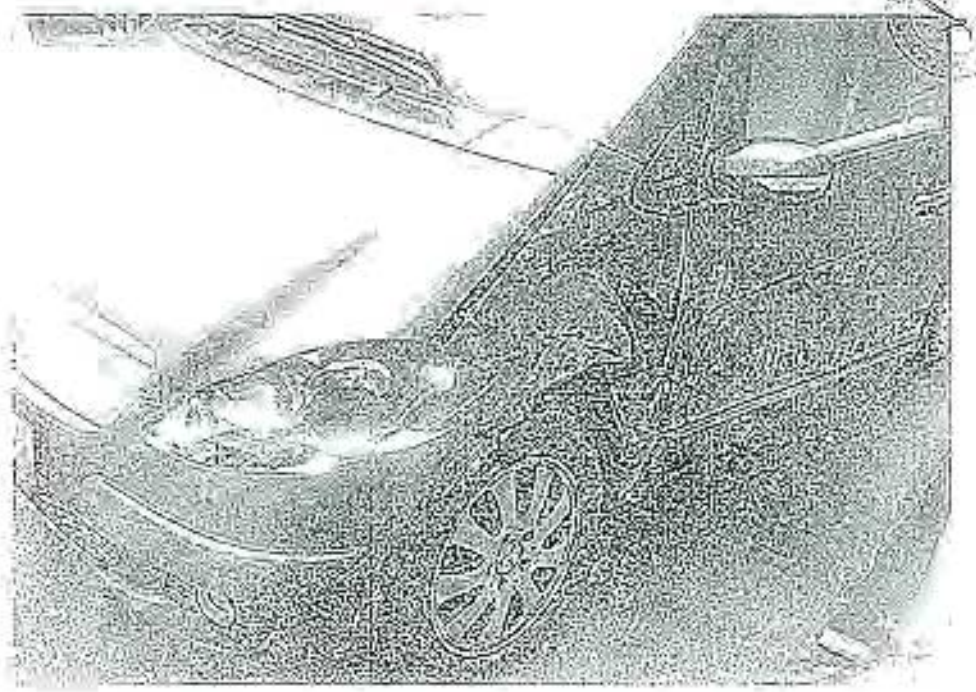

EH·256AC

DD-754SE

CITTA' DI ALCAMO
Corpo di Polizia Municipale
COMANDO

Prot. nr. 3378/P.M.

Alcamo,li 17/2/2015

Email: ufficiolegale@comune.alcamo.tp.it

AL DIRIGENTE L'AVVOCATURA COMUNALE

Email: sindaco@comune.alcamo.tp.it E P.C. AL SIGNOR SINDACO

Email: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it AL SEGRETARIO GENERALE

Email: sluppino@comune.alcamo.tp.it AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

LORO SEDI

Oggetto: sentenza N. 270/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, afferente al ricorso N. 694/2014 incoato dalla sig.ra **ROMANO Lucia** avverso p.v.c. n. 6487 del 24/5/2014, colla quale è stato altresì condannato il soccombente Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 157,00, di cui € 120,00 per compensi ed € 37,00 per esborsi, oltre maggiorazioni per spese forfetarie (15%), C.P.A. ed iva come per legge.

In riferimento alla sentenza *ut supra* epigrafata, notificata in data 6/2/2015 presso l'Avvocatura Comunale, sita in Alcamo, via Sen. F.sco Parrino, 51, ove l'Ente ha eletto il proprio domicilio, in mani del procuratore costituito nel giudizio de quo, avv. Silvana Maria Calvaruso, preme in premessa rilevare che siffatta notificazione se è atta a fare decorrere il c.d. temine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., non lo è per fare decorrere quello dilatorio di 120 gg. - *spatium deliberandi* - previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 entro cui le amministrazioni completano le procedure per l'esecuzioni dei provvedimenti giurisdizionali, e prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Invero, "... *lo spatium deliberandi per essere utile ed effettivo deve computarsi dalla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato* [Avvocatura Comunale, nella specie] *ex lege del patrocinio nel giudizio* [...] *La notificazione del titolo esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza* [lo stesso vale per il giudizio esecutivo ordinario] ***deve essere fatta all'amministrazione presso la sua sede reale***, (cfr. Cons. St. n. 2654/2014).

Ergo, fin tanto che il creditore, sig.ra Romano Lucia, non notifichi la richiamata sentenza N. 270/2014, munita di formula esecutiva, al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, presso la "*sua sede reale*" (Alcamo -Piazza Ciullo, nella specie), non può essere avviato il procedimento per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), D.Lgs. 267/2000, posto che l'avvio di detto procedimento è necessariamente ad istanza di parte, da individuarsi nella notifica del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva, la quale notifica però per avere tali effetti propulsivi deve essere effettuata nelle forme e nei modi sopra detti, non essendo all'uopo sufficiente la notifica al solo procuratore costituito.

Ciò precisato, si chiede all'Avvocatura di comunicare all'istante, avv. Lidia De Blasi, anche agli effetti dell'art. 20 L. 241/1990, che la notifica della sentenza di che trattasi, per come è stata effettuata, nessun effetto può esplicare ai fini del pagamento del credito avente titolo nella sentenza medesima, che, come visto, dovrebbe in ogni caso effettuarsi secondo il procedimento di cui all'art. 194 citato, entro lo *spatium deliberandi* di cui al richiamato art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.

Nel contempo, si deduce che da un primo esame delle motivazione della sentenza richiamata, emerge che il ricorso sarebbe stato accolto per l'assorbente motivo che "*...la presenza di un segnale verticale di "STOP"* [e per il quale è stato elevato l'impugnato verbale n. 6487/2014 per violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, del C.d.S.] *in corrispondenza dell'intersezione, la cui leggibilità, avvistamento e comprensione del precetto imposto, attesa la vetustà e le condizioni fatiscenti in cui il segnale stesso versava, si rivelano irrimediabilmente compromessi per gli utenti che si approssimavano al crocevia (cfr. vitr. Fot. 4 e 5 fascicolo di parte attrice – fot. 6 del rilievo fotografico della Polizia Municipale)...*" e, dunque, un tale accertamento giudiziale appare di difficile ribaltamento in un eventuale giudizio di appello, anche perché sul punto nessuna specifica attività istruttoria sembra sia stata espletata in primo grado, atta a poterlo confutare ex post.

Ad ogni buon conto, ci si rimette a codesta Avvocatura in ordine a qualsivoglia autonoma valutazione sia in fatto sia in diritto sull'opportunità di proporre appello, anche considerando l'esiguità (€ 120,00) della condanna alle spese comminata con la sentenza che occupa.

In ultimo, si chiede all'Avvocatura di inviare, sin d'ora, a questo Comando ogni atto processuale afferente il processo di che tratta, per l'eventuale espletamento della fase istruttoria del più volte richiamato procedimento di riconoscimento di legittimità del debito, che gli compete.

L'Isp. di P.M.
Salvatore Bonghi

Il V. Comandante
Dott. Giuseppe Fazio

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 3578 del 17.02.2015

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

Con la richiamata sentenza N. 270/14 il Giudice di Pace di Alcamo, che ha *accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra Lucia Romano e per l'effetto annullava il verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 6487 del 24.05.2014, elevato dal corpo di Polizia Municipale di Alcamo, condannando per l'effetto l'amministrazione opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 157,00, di cui € 120,00 per compensi professionali ed € 37,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese forfetarie (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.*

Orbene, prima di entrare nel merito della vicenda, si osserva che tra le varie tipologie elencate dall'art.194, alla lettera a) c'è la voce "sentenze esecutive" che presenta delle caratteristiche particolari in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Lo scopo della disciplina legislativa dei debiti fuori bilancio è quello di individuare le modalità per riportare all'interno della contabilità dell'ente le somme relative mediante una apposita procedura di riconoscimento della legittimità del debito, anche al fine di porre in luce le situazioni nelle quali tale riconoscimento non risulta possibile. Le tipologie di debito individuate dall'art. 194 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) non hanno elementi in comune, se non quello di essere fattispecie che il legislatore ha ritenuto idonee a costituire obbligazioni che, anche se sorte al di fuori delle ordinarie procedure di spesa, possono essere ricondotte, sia pure con un procedimento peculiare, all'interno della contabilità dell'ente. L'elemento che attribuisce omogeneità alle diverse categorie è dato unicamente dalla circostanza che il debito viene ad esistenza al di fuori e indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente. L'esame delle singole figure previste dal Testo unico sugli enti locali pone in rilievo il fatto che quella relativa ai debiti derivanti da "sentenze esecutive" (art. 194, co. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e quindi anche l'ente

pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale.

E' evidente che nel caso di sentenze esecutive l'ente locale non ha alcun margine discrezionale, per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente (cfr. Corte dei Conti, sez. riunite Regione Sicilia, pareri 23 febbraio – 11 marzo 2005). Infatti, in caso di sentenze esecutive è consentito il pagamento del debito, anche prima della deliberazione di riconoscimento ed a tal riguardo soccorre altresì la previsione regolamentare vigente. Il riconoscimento del debito per sentenze esecutive, infatti, si distingue dai restanti casi rientranti nella previsione del 1° comma del citato art.194, in quanto il pagamento del debito si impone indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità.
D'altronde, il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l.31 dicembre 1996, n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30, come modificato dall' art. 147 della legge 23 dicembre 2000 n.388) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese. Sulla fattispecie in esame, la sezione regionale della Lombardia (parere n. 1/2007) ha evidenziato che- oltre ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma- la prevista pronuncia del Consiglio comunale "è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità" nella insorgenza della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente. A tal proposito, si segnala che l'articolo 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che le delibere consiliari di riconoscimento di debito siano inviate agli organi di controllo ed alla Procura regionale della Corte dei conti, al fine di permettere un controllo sulle stesse e la verifica da parte degli organi che operano il riconoscimento del rispetto dei requisiti di legittimità previsti dal T.U.E.L..

Per le ragioni su esposte, si ritiene di poter affermare la necessità- nel caso di specie- dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento del debito, anche in considerazione del fatto che lo stanziamento in bilancio ha la sola funzione di riservare un importo a quella specifica destinazione, ove se ne presenti la necessità, come peraltro indicato anche dai principi contabili sulla "Gestione del sistema di bilancio" dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, non condividendosi l'assunto contenuto nella cit. comunicazione, le cui dotte considerazioni non sono compatibili con l'attuale sistema ordinamentale contabile.

Invero, la fase esecutiva del processo è foriera di ulteriori spese che vanno ad aggravare il debito già insorto, ragion per cui non può condividersi la tesi – **non si capisce a quale titolo esposta nella comunicazione de qua** - secondo cui *"fin tanto che il creditore .....non notifichi la richiamata sentenza ....munita della formula esecutiva ....non può essere avviato il procedimento per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, posto che l'avvio di detto procedimento è ad*

istanza di parte, da individuarsi nella notifica del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva ....."

Fatta questo doverosa premessa, si sottolinea come la responsabilità per il fatto sia riconducibile alla carente manutenzione della segnaletica in ordina alla quale si impone da parte del dirigente competente una più proficua ed efficace gestione, rilevando che al debito già insorto pari ad Euro 212,09, così composto: Euro 120,00 per competenze ; Euro 18,00 per rimborso spese forfetario del 15%: Euro 5,52 per C.P.A.; Euro 31,57 per IVA (al 22%); Euro 37,00 per esborsi, da elevare forfettariamente in **Euro 300,00**, anche per fare fronte al pagamento di eventuali sopravvenienze non preventivabili in questa sede, va aggiunta la somma per il mancato pagamento del verbale di infrazione al C.d.S. ammontante ad € **162,00.**

La presente verrà inviata alla Procura della Corte dei Conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Alcamo lì 20.05.2015

Il Segretario Generale

-RICUPATI-

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto *RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIGRA ROMANO LUCIA GIUSTA SENTENZA N. 270/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO*

Il sottoscritto V.Dirigente alla P.M. Dott. Giuseppe Fazio;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di Deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto I della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 21.05.2015

Il V. Dirigente Corpo P.M.
Dott. Giuseppe Fazio

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 27 MAG 2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino